



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17235

Data: 07/04/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 01/04/2018 relativo all'incontro (11185) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 31/03/2018 tra HC Valpeagle (758) e HC Falcons Brixen Bressanone (189).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Diffida inflitte al dirigente **Sainato Massimo** ai sensi degli artt. 23 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' art. 9.7 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Sainato Massimo : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, emerge che al termine dell'incontro, durante il rituale del saluto, il tesserato Massimo Sainato, dirigente dell'H.C. Valpeagle e addetto, per l'occasione, alla panca delle penalità, entrava sulla pista ghiacciata, senza autorizzazione, filmando la scena con il telefono cellulare ed urlando la seguente frase: "ecco l'uomo che ha deciso la partita". Inoltre, indossando calzature non adatte al terreno scivoloso, metteva in pericolo la sua stessa incolumità, nonché quella dei giocatori e degli Ufficiali di gara, potendo in qualsiasi momento scivolare o fare cadere chiunque si fosse trovato nei suoi paraggi.

Ciò premesso, posto che la necessità della previa autorizzazione dell' arbitro ad abbandonare la panca dei giocatori o delle penalità da parte di addetti alle società che non rivestano il ruolo di giocatori, viene a cessare al termine di ciascun tempo di gioco e, ovviamente, alla fine della contesa, va comunque censurato il comportamento del segnalato dirigente, in relazione all' atteggiamento irrispettoso assunto nei confronti dei direttori di gara ed anche dei giocatori, in quel frangente impegnati nel rituale del saluto di fine gara.

Non avendo peraltro il Sainato Massimo pronunciato epiteti di carattere ingiurioso ed in assenza di precedenti specifici a suo carico, ritiene questo Giudice Sportivo, previa concessione della circostanza attenuante generica ex art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia ed applicata la relativa diminuzione di pena, di contenere la comminanda sanzione disciplinare nella diffida, con invito al predetto tesserato ad astenersi in futuro dal commettere simili infrazioni e contestuale avvertimento che in caso di reiterazione dell' illecito testè sanzionato saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HCV Filatoio 2440 società cooperativa sportiva dilettantistica (758).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi